

XI. Morale e diritto. Libertà e necessità

« Nel campo politico e giuridico i principi esposti in questo corso hanno a loro fondamento gli *studi specialistici* più profondi. Si dovrà perciò... partire dal fatto che qui... si è trattato di esporre in modo conseguente i *risultati* raggiunti nel campo del diritto e della scienza politica. In origine il mio studio specialistico fu proprio la giurisprudenza, e vi ho dedicato non soltanto i soliti tre anni di preparazione teorica universitaria, ma, durante altri tre anni di pratica legale, anche uno studio continuo indirizzato particolarmente all'*approfondimento* del loro contenuto scientifico... E *sicuramente* la critica dei rapporti di diritto privato e delle relative deficienze giuridiche non avrebbe potuto procedere *con altrettanta sicurezza* se non fosse stata conscia di *conoscere* dappertutto sia i lati deboli che quelli più forti di questa materia speciale. »

Un uomo che ha motivo di parlare così di se stesso, sin dal principio deve ben ispirare fiducia, particolarmente di fronte « agli studi giuridici che il sig. Marx ha fatto nel passato, e per sua confessione, con trascuratezza ». Perciò c'è da meravigliarsi che la critica dei rapporti di diritto privato, la quale si presenta con tale sicurezza, si limiti a raccontarci che « il carattere scientifico della giurisprudenza... non è gran cosa », che il diritto civile positivo è ingiustizia perché sanziona la proprietà fondata sulla violenza, e che « la base naturale » del diritto penale è la *vendetta*: affermazione nella quale l'unica cosa nuova è, se mai, il travestimento mistico in « base naturale ». I risultati della scienza politica si limitano alle relazioni fra i noti tre uomini, l'uno dei quali sinora ha fatto violenza agli altri; e qui Dühring indaga con tutta serietà se è stato il secondo o il terzo, quello che per primo ha introdotto la violenza e la servitù.

Seguiamo pertanto ancora per un po' gli studi specialistici più profondi e la serietà scientifica, approfonditasi mediante una pratica legale triennale, del nostro giurista così sicuro di sé.

Di Lassalle Dühring ci racconta che

« a causa della *provocazione* al tentativo di furto di una cassetta » fu messo in stato d'accusa, « senza che tuttavia si potesse registrare una condanna giudiziaria, essendo intervenuta la cosiddetta *assoluzione dall'accusa*, che allora era ancora possibile... questa semiassoluzione ».

Il processo di Lassalle, del quale qui si parla, fu celebrato nell'estate del 1848 dinanzi alle Assise di Colonia, dove, come quasi in tutta la provincia renana, era in vigore il diritto penale francese. Solo per reati e crimini politici era stato introdotto in via eccezionale il Landrecht¹ prussiano, ma già nell'aprile del 1848 questo provvedimento eccezionale fu abrogato da Camphausen. Il diritto francese non conosce affatto la categoria vaga, propria del Landrecht prussiano, di